



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Agenzia d'affari

Per agenzia d'affari in genere si intende l'impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

L'attività di agenzia d'affari deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 1) essere svolta con carattere di abitualità (e non quindi occasionalmente), professionalità e organizzazione (seppur minima);
- 2) avere quale fine quello di lucro (e non quindi gratuito) secondo tariffa;
- 3) configurarsi come una prestazione d'opera (obbligazione di fare);
- 4) la prestazione deve essere rivolta a chiunque ne faccia richiesta (quindi pubblica);
- 5) la prestazione deve consistere in una intermediazione (trattare per conto di altri).

Le agenzie di affari in genere, che come tali rientrano nella competenza comunale, operano nei seguenti settori:

- abbonamenti a giornali e riviste,
- allestimento e organizzazioni di spettacoli,
- collocamento complessi di musica leggera,
- compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere,
- compravendita – esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi,
- disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni,
- disbrigo pratiche infortunistiche o amministrative,
- spedizioni,
- informazioni commerciali,
- organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive,
- organizzazione di congressi riunioni e feste,
- organizzazione di servizi per la comunità ovvero ricerca di affari e clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera,
- prenotazioni e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni,
- pubblicità,
- raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi,
- gestione o servizi immobiliari.

Oltre ai casi menzionati esistono numerose altre ipotesi di agenzia di affari quali, a titolo esemplificativo, l'agenzia di viaggi, l'agenzia di commercio, l'agenzia di assicurazioni o quella di recupero crediti, che tuttavia sono soggette ad una specifica disciplina.

Adempimenti:

1) Comune: segnalazione certificata di inizio attività (**Mod. SCIA**), con efficacia immediata, da presentare al comune competente per territorio per segnalare l'avvio della nuova attività. Nella dichiarazione il soggetto interessato deve anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali richiesti per legge e di avere rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio, le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

2) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica il mod. SCIA presentato in Comune (vedi punto 2).

Requisiti morali:

Per potere aprire un'agenzia d'affari è necessario essere in possesso di specifici requisiti morali: occorre infatti dichiarare di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11-12 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 (antimafia).

Riferimenti normativi:

- R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.
- Legge 241/90 art. 19 e ss.mm.
- D.Lgs. 112/1998 art. 163, comma 2 lett. d)

Scheda aggiornata il 2/10/2017